



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE(GE)
PROVINCIA DI GENOVA

R.G.O. 127

Oggetto: Attività vietate nei parchi gioco per bambini nel territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che sovente pervengono segnalazioni da parte di cittadini sul fatto che nei parchi gioco localizzati su tutto il territorio comunale sono presenti adulti che fumano in presenza di bambini mentre viene altresì segnalata la presenza in detti luoghi di soggetti dediti all'uso di alcol;

Considerato che:

- tali comportamenti, analizzati in un ambito di emulazione, sono sicuramente di deteriore esempio ai soggetti di fascia di età maggiormente indifesa;
- il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con nota in data 5 febbraio 2009 ha rilevato che, oltre ai numerosi danni fisici indubbiamente correlati al tabagismo, è ormai ampiamente dimostrato che l'esposizione al fumo di tabacco ambientale (FTA) costituisce secondo la Environment Protection Agency (EPA) "uno dei più diffusi e pericolosi fattori inquinanti dell'aria degli ambienti confinati", ossia un rischio sanitario significativo per i non fumatori;
- oltre alle malattie respiratorie il fumo passivo si segnala anche per un aumentato rischio per le malattie coronariche e degli attacchi cardiaci del 20% (soprattutto a causa di nicotina e monossido di carbonio);

Atteso che il trend dei fumatori risulta in aumento fra i giovani e che i bambini costituiscono un terzo della percentuale dei fumatori passivi;

Considerato che:

- il programma "Guadagnare salute", strategia multidisciplinare per la promozione della salute approvata dal Consiglio dei ministri in data 16 febbraio 2007, ha previsto, anche da parte dei governi locali, l'adozione di iniziative per contrastare comportamenti nocivi che creano malattie e che per l'effetto pesano sui sistemi sanitari e sociali;

- nel solco tracciato dalla normativa vigente volta ad un crescente impegno contro il fumo passivo, fra le politiche necessarie a favorire le scelte salutari e dissuadere le scelte nocive è compresa ogni iniziativa utile per scoraggiare il tabagismo;

Che, altresì, seguendo la stessa scelta d'azione si ritiene utile, ai fini sopra richiamati e nelle stesse aree destinate a bambini e/o comunque minorenni, restringere anche la possibilità di utilizzo delle bevande alcoliche, come noto a base di sostanza psicotropa, tossica, cancerogena e induttrice di dipendenza;

Preso atto, in merito, che il consumo di bevande alcoliche è responsabile o aumenta il rischio dell'insorgenza di numerose patologie: cirrosi epatica, pancreatite, tumori maligni e benigni (per esempio quello del seno), epilessia, disfunzioni sessuali, demenza, ansia, depressione e che l'alcol è inoltre responsabile di molti danni indiretti (i cosiddetti danni alcol-correlati), dovuti a comportamenti associati a stati di intossicazione acuta, come nel caso dei comportamenti sessuali a rischio, degli infortuni sul lavoro e degli episodi di violenza.

Che, inoltre, relativamente al concetto di sicurezza urbana, come si evince dalle relazioni degli organi di Polizia uno dei principali fattori produttivi di degenerazione e quello derivante dagli eccessi nel consumo di bevande alcoliche;

Ritenuto che, in considerazione delle particolari strutture e delle pavimentazioni di sicurezza che sono installate nei i parchi gioco comunali, tali ambiti debbano essere comunque preclusi anche agli animali onde evitare spiacevoli, ancorché fortuiti, contatti con liquidi fisiologici/residui di escrementi degli stessi animali;

Preso atto che non è possibile garantire un controllo diretto, permanente e continuo, sul doveroso e preventivo uso, per quanto attiene alla conduzione dei cani nei parchi pubblici, di sussidi quali museruola e guinzaglio;

Considerato che le valutazioni di cui sopra sono a salvaguardia della salute dei bambini, ma anche a far sì che siano proprio gli adulti a dare loro esempi di comportamento più rispettosi dell'ambiente, degli spazi della comunità e di una pacifica convivenza sociale;

Preso atto che dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 202/91 e n. 399/96 si evince il principio che, ove si profili un contrasto tra il diritto alla tutela della salute (a maggior ragione se riferita a minori) costituzionalmente protetto e i liberi comportamenti che non hanno diretta copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo;

Che

- la Consulta ha altresì espressamente affermato la specifica necessità di apprestare una più incisiva tutela della salute dai danni cagionati dal fumo c.d. "passivo";
- il fumare rappresenta comportamento "contra jus" ex art. 2043 c.c. da cui può conseguire il risarcimento del danno sul piano dei rapporti privatistici;

Ritenuto quindi dover adottare idonee misure volte a garantire nell'ambito delle aree gioco /attrezzate a parco giochi cittadine;

- 1) una più libera e salutare fruizione da parte dei bambini;

- 2) il recupero, di spazi liberi dal fumo e da sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;
- 3) una opportuna tutela igienica che eviti gli inconvenienti sovente denunciati in relazione all'espletamento di funzioni fisiologiche da parte di animali.

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

Visto il D.L. 92 del 23.05.2008;

ORDINA

- 1) che le aree/spazio gioco, riservate ai bambini, della Città di Santa Margherita Ligure e segnatamente presso:
 - Area Brissolese;
 - S. Lorenzo della Costa;
 - villa Durazzo;
 - pista pattini di via Madonnetta,siano rispettate come tali in quanto dedicate allo svago dei bambini, soggetti che non devono subire esempio negativo dagli adulti in materia di igiene, rispetto dell'ambiente e della salute altrui.
- 2) dalla data del presente provvedimento, nelle aree di cui al precedente punto 1 è vietato:
 - a) Fumare;
 - b) Consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
 - c) l'accesso agli animali ed ai cani di qualsiasi taglia;
 - d) ai soggetti di età maggiore di anni quattordici utilizzarne le strutture e arrecare disturbo ai bambini.

AVVERTE

le violazioni alla presente ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00, a norma dell'art. 7 bis, comma 1° del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

La vigilanza relativa al rispetto ed all'applicazione del presente regolamento è affidata al Comando di Polizia Locale ed a tutte le forze di polizia territorialmente competenti.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Genova entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza :

alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune;

Al Commissariato di Rapallo;

Al Comando Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure;

Alla Guardia Di Finanza di Rapallo;


Alla Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure;

Al Comando di Polizia Locale di Santa Margherita Ligure.

Dalla Casa Comunale, **23 GIU. 2016**

divieti parcheggio

IL SINDACO
(Paolo DONADONI)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paolo Donadoni', written in a cursive style.